

N. 2432

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BERTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1997

---

Trasformazione dell’Ente autonomo Mostra d’oltremare e del  
lavoro italiano nel mondo in Azienda speciale del Comune  
di Napoli

---

ONOREVOLI SENATORI. - La «Mostra d'oltremare e del lavoro degli italiani nel mondo» costituisce indubbiamente una potenzialità di enorme valore per la città di Napoli. È però certo che l'attuale regolamentazione giuridica dell'Ente Mostra non è in alcun modo idoneo al suo rilancio e ad una piena valorizzazione delle risorse che essa ha in sé.

La Mostra, infatti, è stata pensata e giuridicamente regolata con finalità di tipo espansionistico che sono ormai completamente superate. Occorre, quindi, ripensare in modo globale la fisionomia giuridica e la regolamentazione della Mostra inquadrando in assetti istituzionali moderni, capaci di dare risposte positive non solo alle esigenze, anche di carattere ambientale e culturale, delle popolazioni dell'area Flegrea, ma di fare assumere alla Mostra stessa un ruolo trainante nello sviluppo dell'area nord-occidentale e, di conseguenza, dell'intera città.

Anche interagendo con le iniziative previste nel territorio di Bagnoli, la Mostra può contribuire a rilanciare ulteriormente la città di Napoli sul piano nazionale e internazionale, con indubbe ricadute positive dal punto di vista economico e dello sviluppo dell'occupazione.

Da vari anni opera, nella zona di Fuorigrotta, il Comitato popolare per la Mostra d'Oltremare. Si tratta di un gruppo di cittadini impegnati, con grande serietà e competenza, a riflettere sui problemi della Mostra e ad avanzare ipotesi e strategie operative.

Proprio dal Comitato popolare è venuta la proposta che «l'Ente Mostra passi direttamente dalla responsabilità governativa a quella comunale». Tale proposta è certamente in linea con la strategia di rilancio e

nuova valorizzazione delle autonomie locali che sta emergendo con forza anche in sede di riforme istituzionali.

Del resto, la stessa legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, prevede all'articolo 23, la figura dell'azienda speciale come ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale.

Il proponente ritiene che la figura dell'azienda speciale sia la più idonea a garantire il futuro della Mostra.

Questa scelta non significa affatto voler sottovalutare il ruolo europeo ed internazionale della Mostra stessa. La proposta, infatti, valorizza tale ruolo non più all'interno di una superata cultura espansionistica, ma inserendolo nella strategia dei rapporti e delle iniziative che il nostro Paese e l'Unione europea predispongono nei confronti dei Paesi dell'area mediterranea.

L'ampio territorio della Mostra, che deve essere rigorosamente posto al riparo da iniziative di speculazione urbanistica o di improvvida cementificazione, permetterà di coniugare il nuovo ruolo che la Mostra stessa verrà ad avere con la libera fruizione degli spazi verdi da parte dei cittadini.

Le strutture esistenti nella Mostra, gestite con creatività ed incisività, ne potranno valorizzare gli scopi culturali ed artistici, facendo della Mostra un «Beaubourg» napoletano di grande interesse e rilievo sul piano cittadino, nazionale ed internazionale.

Le accennate finalità sono alla base del presente disegno di legge, che si uniforma in ogni sua parte a quello presentato alla Camera dei deputati dall'onorevole Rosa Russo Jervolino.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'Ente Autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo» è soppresso. Il patrimonio e le competenze dell'Ente sono trasferite ad una apposita azienda speciale che il comune di Napoli istituisce, ai sensi dell'articolo 23 della legge 8 giugno 1990 n. 142, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla costituzione dell'azienda speciale di cui al comma 1, l'Ente autonomo continua a svolgere le attività di ordinaria amministrazione. A tal fine i relativi organi statutari restano in carica fino alla nomina di quelli della azienda speciale.

3. Il personale dell'Ente autonomo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze dell'azienda speciale di cui al comma 1.

### Art. 2.

1. L'azienda speciale di cui al comma 1 dell'articolo 1 svolge le attività ed esercita le competenze definite nel relativo statuto.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri realizza eventuali iniziative di promozione economica, sociale e culturale nei confronti dei Paesi extracomunitari che si affacciano sul Mediterraneo, avvalendosi delle strutture e dei servizi dell'azienda speciale di cui al comma 1 dell'articolo 1, secondo modalità e condizioni definite sulla base di una specifica convenzione con l'azienda speciale.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, qualora le istituzioni dell'Unione europea elaborino programmi di azione relativi ai Paesi extracomunitari che si affacciano sul Mediterraneo, promuove la localizzazio-

ne di eventuali competenze di esecuzione presso l'azienda speciale di cui al comma 1 dell'articolo 1. Le modalità e le condizioni per l'esercizio di tali competenze sono definite sulla base di una specifica convenzione con l'azienda speciale.